

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 30/19

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502
“RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA,
A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421”

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Giorgini
presentata in data 21 novembre 2019

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta presentata dal Consigliere Peppino Giorgini;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502
“RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA,
A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I livelli essenziali di assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato ad assicurare definiscono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relative alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Com'è noto, tali livelli includono, oltre all'assistenza ospedaliera e distrettuale, quella collettiva in ambiente di vita e di lavoro.

In quest'ultimo ambito la normativa attribuisce ai dipartimenti di prevenzione delle ASL specifiche funzioni di assistenza, tra cui, oltre alla tutela igienico-sanitaria, la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, la sanità pubblica veterinaria, anche la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici connessi agli ambienti di lavoro e di vita.

La tutela dagli infortuni negli ambienti di lavoro è svolta in ciascuna ASL dal Servizio di Prevenzione e Protezione nei Luoghi o Ambienti di Lavoro (SPSAL, SPreSAL, SPISAL, ecc.) a cui è demandato il controllo e la vigilanza del rispetto della normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.

Compiti precipui degli SPSAL sono la definizione del rischio lavorativo, la predisposizione delle bonifiche tecniche, la verifica di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa comunitaria vigente di macchine e attrezzature di lavoro, la verifica periodica di macchine e impianti, le inchieste infortuni in ambienti lavorativi per delega dell'Autorità Giudiziaria o di iniziativa, la

gestione della verifica e controllo delle norme tecniche applicabili al settore della cantieristica edile, il controllo del parco macchine utilizzate in tutti i settori lavorativi, in particolare in quelli a più alto indice di gravità infortunistico, i requisiti tecnici degli ambienti di lavoro e dei nuovi insediamenti produttivi, il controllo della sicurezza dei palchi per pubblici spettacoli, la valutazione del rischio elettromagnetico nelle aziende, la valutazione delle atmosfere esplosive e le procedure da adottarsi nei casi specifici per la protezione dei lavoratori, la verifica dell'implementazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 30 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) in base alle norme OHSAS 18001.

Si tratta dunque di un settore estremamente tecnico nel quale vengono impiegati, a livello di figure dirigenziali, gli ingegneri (appartenenti al ruolo professionale ex d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) ai quali in passato è sempre stato affidato il compito e la responsabilità della direzione di tale servizio.

Avviene ancora così nelle Regioni più avanzate nel panorama nazionale (esempio: Reggio Emilia, Toscana, Valle d'Aosta, ecc.) ma progressivamente si sta assistendo alla “devoluzione” di tale attività direzionale a medici del lavoro.

Il medico del lavoro non ha però alcuna delle conoscenze tecniche richieste per assolvere alle funzioni proprie dello SPSAL essendo allo stesso richieste conoscenze teoriche, scientifiche e professionali in chimica industriale e tecnologica, statistica e metodologia epidemiologica, fisiologia e

psicologia del lavoro, ergonomia, tossicologia, radiobiologia, igiene del lavoro, clinica delle malattie da lavoro, clinica medica e branche specialistiche, terapia, organizzazione del primo soccorso, terapia d'urgenza, medicina legale, scienze giuridiche del lavoro e della comunicazione, ecc.

Gli specifici campi di competenza del medico del lavoro sono la sorveglianza sanitaria, il monitoraggio biologico, la diagnostica clinica e strumentale delle malattie da lavoro, la promozione della salute sul luogo di lavoro, l'individuazione dei soggetti ipersuscettibili, l'adattamento del lavoro all'uomo, la valutazione della disabilità e la compatibilità lavorativa, la riabilitazione, l'informazione, la formazione specifica per la prevenzione di malattie, l'accrescimento della conoscenza scientifica sui fattori nocivi per la salute sul lavoro.

La direzione dello SPSAL ha dunque necessità di essere affidata in maniera omogenea in tutta la penisola alla figura dell'ingegnere considerata la netta prevalenza dei contenuti tecnici su quelli sanitari.

Gli incidenti e gli infortuni sul lavoro costano all'UE 476 miliardi di euro l'anno in base alle nuove stime globali. All'Italia costano oltre il 3% (poco meno del 4%) del PIL. Stiamo parlando di un'enormità: una cifra che si aggira sui 30 miliardi di euro!

Proprio il 28 aprile 2019, nel corso della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, sono stati forniti i dati infortunistici in Italia dove si è visto un notevole incremento (il 10%) circa degli infortuni mortali: dato che deve far riflettere.

Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario ed urgente precisare normativamente ed a livello nazionale la sostanziale differenza fra le funzioni relative alla Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e quelle relative all'Igiene e Medicina del lavoro introducendo per le funzioni tecniche degli SPSAL una salvaguardia dei requisiti essenziali di accesso e direzionali.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto contiene norme a carattere regolativo e quindi finanziariamente neutre.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto contiene una norma a carattere regolativo e quindi finanziariamente neutra.

Art. 1

*(Modifica dell'articolo 7 quater
del d.lgs. 502/1992)*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è aggiunto il seguente periodo:

“Al fine di salvaguardare la specificità delle diverse competenze sanitarie e tecniche presenti, nella struttura organizzativa di cui al comma 2, lettera c), sono previste autonome articolazioni dirette da professionalità coerenti con le funzioni esercitate.”.